



Proposta n. 133

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 164 del 17/03/2022

Oggetto:	Indennità per Missioni, Assegno nucleo familiare, Peo, Comma b), Straordinario ed altri istituti contrattuali. Impegno di spesa
-----------------	--

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 13 del 28.5.2020, prorogato con decreto n. 6 del 27.5.2021 con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

Visti

- l'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

Vista

- la delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023 - Approvazione";
- la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29/6/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023;

Visto

- il D. Lgs.n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
- Il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e il D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021;
- il DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii., Testo unico in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- la Legge Regionale Toscana 38/2007, e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

- il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il D.P.R. n. 62/2013, Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con delibera di G.M. n. 142/2013 e modificato con delibera G.M. n. 213/2020;
- il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2021;

Visto il disposto dell’art.163 del D. Lgs. n.267/2000 - rubricato “**Esercizio provvisorio e gestione provvisoria**” - e in particolare i commi 1, 3 e 5, che testualmente recitano:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. [...]

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. [...]

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Richiamato il punto 8 del principio contabile All. 4/2 “Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria” al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell’esercizio provvisorio:

- *gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);*
- *gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);*
- *la gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);*
- *gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione (punto 8.6);*

- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2022 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31/03/2022;

Considerato che il Comune di Collesalvetti, non avendo approvato il bilancio di previsione 2022-2024 entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;

Considerata la valenza autorizzatoria triennale del PEG 2021-2023, entro i limiti fissati con le succitate deliberazioni, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del conseguente PEG per il triennio 2022-2024;

Ritenuto pertanto, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, di effettuare spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull'annualità 2022 del bilancio pluriennale 2021/2023;

Dato atto che:

- la spesa rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 163 del TUEL come ulteriormente specificate nel punto 8 del principio contabile 4/2 al D. Lgs 118/2021;
- la disponibilità sul capitolo n. ... Cod. Bil..... denominato "....." del bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2022 è sufficiente per la copertura della spesa richiamata in oggetto;
- trattandosi di spesa di personale si ritiene opportuno impegnare sui rispettivi capitoli le risorse per il primi tre mesi dell'anno 2022;

Considerato che per quanto attiene alle Missioni e gli assegni familiari del Personale:

- l'art. 1, c. 213 e 214, della L. 266/05 e l'art. 41 CCNL 14.9.2000, al personale in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- l'art. 2 del D.L. 13.03.1988, n. 69 come convertito nella L. 13.05.1988, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la normativa in materia di assegno nucleo familiare;
- il D.M. 13.05.1998;
- la circolare INPS 21 maggio 2020, n. 60 che comunica i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, validi ai fini della corresponsione dell' Assegno al Nucleo Familiare;

Considerato che per quanto attiene agli impegni relativo al fondo delle risorse stabili del Comune di Collesalvetti:

- l'art. 67 CCNL personale comparto Funzioni Locali 21.5.2018, che regola le risorse utili a finanziare il fondo risorse decentrate dell'Ente;

- l'art. 68, c. 1, del CCNL sopra richiamato che nel disciplinare l'utilizzo del fondo risorse decentrate, individua, oltre alle "risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti" quali "trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995";

- l'art. 68, c. 2, lett. d), CCNL 21.5.2018 che stabilisce che "Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000";

Visto inoltre, il CCI sottoscritto in data 29/12/2020, nel quale sono dettagliate le risorse da utilizzare nell'anno 2022 per le

Pozioni Economiche a regime, per l'indennità di comparto comma B, per l'indennità di funzione dei VVUU, per le indennità di condizioni di lavoro,;

Tenuto conto che nelle more della sottoscrizione del CCI 2022, secondo quanto indicato al co. 4 dell'art 2 del CCNL Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018, che cita: *“il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo”*;

Preso atto che, per quanto riguarda la parte residuale dei capitoli del Fondo stabile e variabile verranno predisposti, con successivi atti, impegni specifici secondo quanto sarà indicato nella costituzione del Fondo dell'anno 2022 e nella successiva sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assunzione di impegni di spesa nei capitoli del salario accessorio per l'anno 2022 e nel capitolo degli oneri riflessi e irap riferito al Cap. 272/2 (Fondo parte fissa), al fine di dare continuità agli istituti contrattati nel CCI 2020 nelle more della sottoscrizione del CCI 2021 ed anche 2022;

Considerato inoltre che la regolamentazione delle prestazioni di **lavoro straordinario**, già prevista dall'art. 38 del C.C.N.L. stipulato in data 14/09/2000, è legata al criterio di eccezionalità non potendo le suddette prestazioni essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione dell'orario di servizio e di copertura dei carichi di lavoro, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

Ravvisata, pertanto, la necessità di autorizzare il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per fronteggiare situazioni eccezionali, verificate di volta in volta dai rispettivi Responsabili di Servizio e da questi specificamente autorizzate, che ne richiedano il ricorso nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie determinate secondo i criteri contrattualmente definiti.

Dato atto che è necessario tenere conto delle esigenze emerse nel corso del precedente anno e delle particolari necessità rappresentate dai responsabili di settore in ordine agli impegni di lavoro prevedibili per fronteggiare particolari, contingenti e non ricorrenti esigenze di servizio ed alle attuali dotazioni di organico ad essi assegnate.

Dato atto che, con riferimento all'art. 9 della L. 412/91, presso questo Ente sono state, da tempo, attivate procedure automatizzate per la rilevazione della effettiva durata della prestazione di lavoro da parte del personale dipendente.

Considerato che tale obbligo è ribadito dall'art. 3, comma 83, della legge 244/2007, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze

Ricordato che ai sensi dell'art. 3, comma 82, della Legge Finanziaria per l'anno 2008, le risorse finanziarie erogate per lo straordinario sono state contenute entro il 90 % di quanto speso nel 2007, determinando un importo complessivo di euro 21.279,86;

Considerato inoltre che, l'impegni riferiti alla spesa di personale non sono soggetti al CIG e alla tracciabilità dei pagamenti;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene dichiarato;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di aumentare gli impegni, in quanto imputabili all'anno 2022 per il solo mese di Marzo, le risorse indicate nella tabella sotto riportata pari a € 140,00 relativa alla retribuzione accessoria Peo e Comma B, come di seguito indicato

FONDO PARTE FISSA

Codice bilancio	Cap.	Art.	Imp.	Descrizione	Import	
1.01.01.01.004	70	6	406	GARE E CONTRATTI Retribuzioni accessorio (PEO e Comma B)	50,00	1000267
1.01.01.01.004	310	5	413	SERV. POL. MUNICIPALE – Retribuzioni accessorie (PEO e Comma B)	50,00	1000267
1.01.01.01.008	529	2	417	CITTADINO (Art 110) – Retribuzione accessoria (PEO e Comma B)	40,00	1000267
TOTALE IMPEGNI					140,00	

FONDO PARTE variabile

Di aumentare l'impegno, in quanto imputabile all'anno 2022 per il mese di Marzo, parte delle risorse del Fondo Stabile per € 500,00 per altri istituti previsti dal CCI del 2019, come indicato nella tabella di seguito riportata:

Codice bilancio	Ca	Art	Imp.	Descrizione	Importo	
1.01.01.01.004	272	2	428	Indennità di Funzione	200,00	1000267
1.01.01.01.004	272	2	434	Indenità per Specifiche Responsabilità	300,00	1000267
Totale					500,00	

Di dare atto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

Di comunicare ai soggetti beneficiari il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191, comma1, del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che la responsabilità del procedimento è attribuita al sottoscritto Maurizio Lischi in qualità di Responsabile dei "Servizi Generali" che dichiara l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Di disporre la pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e successive modificazioni sul sito web istituzionale dell'Ente www.comune.collesalvetti.li.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e la pubblicazione all'Albo pretorio online;

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle determinazioni del Responsabile del Servizio n. 1 "Servizi Generali" nonché la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio LISCHI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 67/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

ok

Collesalveti, 17/03/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 18/03/2022 al 02/04/2022.

Collesalveti, 18/03/2022

L'incaricato
LOSI MARTINO EMANUELE